

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 696

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
VIGILANZA**

Numero 81 Del 09-12-20

ORIGINALE

Oggetto: **SERVIZIO RACCOLTA INDUMENTI USATI E ACCESSORI DI
ABBIGLIAMENTO. INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA NEL
SETTORE.**

Folignano (AP), li 09-12-020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO**

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 56 del 02/11/2017 (Reg. Gen. n. 388) veniva indetta la gara con procedura negoziata mediante aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa per l'affidamento del servizio di raccolta indumenti usati e accessori di abbigliamento sul territorio del Comune di Folignano, a seguito pubblicazione di "avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 15553 del 10/10/2017 rivolto a ditte specializzate nel settore.
- che, in esecuzione degli atti sopracitati, viste le richieste di invito pervenute, con verbale prot. 16741 in data 02/11/2017, veniva depositato in atti l'elenco delle ditte richiedenti di partecipare alla gara e che alle stesse veniva trasmessa lettera di invito con allegate copia del capitolato d'appalto e relativa modulistica;
- che le modalita' della procedura venivano stabilite nel capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione n. 56/117 del Responsabile del VI° Settore e riportate nella suddetta lettera di invito;

DATO ATTO:

- che a seguito della verifica della documentazione amministrativa venivano ammesse n. 2 ditte in quanto le dichiarazioni sostitutive e le allegazioni documentali erano complete e conformi rispetto alle prescrizioni della lettera di invito e relativo disciplinare e precisamente la ditta Nicoletti Giancarlo, con sede in C.da S.Lorenzo n. 5/C 60024 Filottrano (AN) e la ditta Co.S.A. Societa' Cooperativa Sociale a.r.l. (Onlus) con sede in Via della Riserva Nuova 162 - 000132 ROMA come riportato nel verbale di gara del 04/12/2017, depositato agli atti;
- che di seguito la commissione procedeva all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e che a seguito delle operazioni di valutazione svolte la migliore offerta valida risultava prodotta dalla Ditta Co.S.A. Societa' Cooperativa Sociale a.r.l. (Onlus), con sede in Via della Riserva Nuova 162 - 000132 ROMA, con offerta del corrispettivo annuo di Euro 1.560,00. mentre la seconda migliore offerta risultava quella della ditta Nicoletti Giancarlo con corrispettivo annuo di Euro 1.525,00, come riportato nel verbale di gara depositato agli atti;
- che si procedeva pertanto per il triennio 2018/2020 ad affidare il servizio raccolta abiti usati alla ditta Co.S.A. di Roma con Determinazione n. 72 del 12/12/2017 con scadenza 31/12/2020.

che la ditta Co.S.A. in data 09/11/2020 con prot. n. 16007 inviava a questo Comune una richiesta di rinnovo convenzione precisando che a causa del cambiamento del mercato verificatosi negli ultimi anni e aggravatosi ulteriormente con il COVID-19 che ha reso ulteriormente difficoltoso il riutilizzo e la vendita del materiale, l'incentivo economico da riconoscere annualmente al Comune sarebbe stato pari a zero.

- che in data 04/12/2020 con prot. 17457 la ditta Nicoletti Servizi s.r.l. con sede in C.da San Lorenzo 5/E - 60024 Filottrano (An), ha inviato una offerta economica per esecuzione servizio raccolta rifiuti frazione tessile CER 20.01.10 dove vengono confermate le difficoltà della gestione della raccolta e stoccaggio degli indumenti usati causa COVID-19 in quanto le norme igieniche e salubrità dei luoghi hanno elevato di molto i costi di gestione del servizio. Nonostante queste comprensibili motivazioni, la ditta Nicoletti Servizi propone lo svolgimento dello stesso servizio con le medesime prestazioni e quantità di contenitori ad oggi presenti sul territorio offrendo, annualmente, la cifra di Euro 500,00 indipendentemente dal numero dei contenitori presenti o dal quantitativo raccolto. La ditta Nicoletti, classificatasi al secondo posto nella gara/selezione ad offerta svolta da questo Comune nel mese di dicembre 2017, accetta di stipulare e controfirmare lo stesso schema di convenzione predisposto nella procedura di gara da questo Settore Ambiente

- Ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio della raccolta di abiti usati ed accessori di abbigliamento, per le motivazioni sopra descritte, alla ditta Nicoletti Servizi di Filottrano (An)

- Vista la regolarità contributiva della ditta Nicoletti Servizi come da Durc online Prot. INAIL/INPS n. 23987930 del 01/10/2020 con validità fino al 29/01/2021.

DATO ATTO che l'offerta economica della ditta Nicoletti Servizi a Euro 500,00 annue e che pertanto la ditta e' tenuta a versare al Comune la predetta somma nei modi e nei tempi stabiliti dal capitolato speciale-convenzione parte integrante del presente atto;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.Lvo 163/2006 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e sue mm. e ii.;

VISTO il D.leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI INCARICARE per il periodo di anni 3 (tre) e precisamente dal 01/01/2021 al 31/12/2023 il servizio di raccolta di indumenti usati e accessori di abbigliamento Codice CER 20.01.10 alla Ditta Nicoletti Servizi s.r.l. con sede in C.da San Lorenzo 5/E - 60024 Filottrano (An) P.Iva 02843060423 con offerta del corrispettivo annuo di Euro 500,00.

DI STIPULARE apposita convenzione, di seguito riportata e parte integrante del presente atto, con la ditta Nicoletti Servizi dove sono riportate le condizioni per l'effettuazione del servizio come già stabilite nel capitolato d'appalto contenuto nella Determinazione del Responsabile del VI° Settore n. 56 del 02/11/2017;

Schema di Convenzione

L'anno 2020 il giorno del mese di in FOLIGNANO presso la Residenza Municipale

TRA

il Comune di Folignano (AP), che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", P. IVA 00362290447, rappresentato dal Responsabile del VI° Settore, Cap. Ranalli Umberto che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune,

E

la ditta " Nicoletti Servizi s.r.l. con sede operativa in C.da San Lorenzo 5/E - 60024 Filottrano (An) che in seguito sarà chiamata per brevità "Affidatario", P.I. 02843060423 con sede legale in C.da San Lorenzo 5/E - 60024 Filottrano (An) legalmente rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Nicoletti Giancarlo, nato a Filottrano il 03/08/1956, residente a Filottrano in C.da San Lorenzo n. 5 C.F. NCLGCR 56M03 D597K, cittadinanza italiana;

Premesso

- che i rifiuti tessili di origine urbana sono regolamentati dalla normativa in materia di rifiuti contenuta nella parte IV del Dlg. 152/06 e s.m.i.;

- che, ai fini della classificazione, alla frazione tessile da raccolta differenziata sono attribuiti i seguenti codici CER:

CER 200110 - abbigliamento

CER 200111 prodotti tessili

- che l'origine come rifiuto urbano colloca questa frazione sotto il diretto controllo dei Comuni o dei gestori che provvedono direttamente o tramite soggetti convenzionati a effettuare il servizio di raccolta;

- che la ditta Picenambiente non ha attivato convenzioni con operatori del settore per assicurare il predetto servizio ai Comuni partecipati;

- che, a completamento dei servizi affidati alla ditta Picenambiente S.p.a in convenzione, si è ritenuto necessario attivare sul territorio una raccolta permanente della frazione tessile urbana svolta con periodicità programmata, utilizzando appositi contenitori posizionati su suolo pubblico in apposite isole ecologiche.

- che con determinazione n. 62 del 13/11/13 del Responsabile del VI° Settore si

e' proceduto allo scopo a formalizzare una gara di appalto regolamentando il servizio con un apposito capitolato speciale di appalto integrato nella stessa determinazione.

- che in ottemperanza alle norme vigenti e al predetto capitolato speciale di appalto le condizioni per l'effettuazione del servizio vengono riportate in apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attraverso l'apposizione di specifici contenitori da allocare sul territorio comunale, nel numero minimo di 07 (sette) unità, di proprietà dell'affidatario che svolgerà il servizio e da distribuire in modo uniforme sul territorio. Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, l'affidatario dovrà procedere alla collocazione di altri contenitori nel numero e nei siti che saranno individuati, in accordo con il Settore Ambiente, senza ulteriore specifica autorizzazione.

Il servizio deve essere svolto, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, dall'affidatario al quale viene ceduta l'intera quantità del rifiuto raccolto alle condizioni di cui al presente atto.

Le modalità ed i siti di posizionamento verranno concordati con il Settore Ambiente, previo parere della Polizia Municipale sulla viabilità.

Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, dovrà essere eseguito svuotando gli appositi contenitori nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, con frequenza almeno quindicinale o, comunque, su richiesta del Settore Ambiente.

L'Affidatario del servizio potrà anche posizionare dei cassonetti su aree private, previo permesso dei proprietari e ferme restando le condizioni e le caratteristiche del servizio.

I contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione del Responsabile Servizio Ambiente, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni o opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza.

Tutti i costi di collocazione e manutenzione dei contenitori, nonché quelli derivanti dall'eventuale aumento degli stessi, sono a totale carico dell'Affidatario

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI STRADALI

Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti: cassonetti realizzati in lamiera di acciaio con apertura superiore a maniglione per il conferimento e dotati di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti dall'interno

degli stessi, aventi le seguenti dimensioni indicative e/o equivalenti: larghezza 115 cm x lunghezza 115 cm x altezza 220 cm circa, per una capacità effettiva di

circa 2 mc;
I cassonetti dovranno, tra l'altro, essere dotati di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta indumenti, scarpe e borse".

L'Affidatario potrà variare le caratteristiche dei contenitori, mantenendo le caratteristiche funzionali, previa autorizzazione del Settore Ambiente per l'accettazione dei nuovi contenitori;

ART. 3 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

L'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di almeno 1,50 m dagli stessi, oltre alla tempestiva immediata rimozione di eventuali accumuli di materiale all'esterno degli stessi e a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso del Settore Ambiente del Comune;

L' Affidatario si impegna ad effettuare il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, svuotando gli appositi contenitori nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, con frequenza almeno quindicinale o comunque su richiesta del Settore Ambiente.

Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere effettuato con mezzo appositamente predisposto dall' Affidatario con successivo trasporto del rifiuto presso il proprio impianto di recupero/ riciclaggio.

Dopo lo svuotamento ogni contenitore deve essere ricollocato nella posizione originaria. L'Affidatario assume l'obbligo di effettuare, se necessario e dietro indicazione del Settore Ambiente, ogni spostamento e posizionamento dei contenitori utilizzati, nonché la rimozione e sostituzione degli stessi con altri nuovi forniti dall'Affidatario stesso.

L' Affidatario provvede al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei e l'impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate di tutti i contenitori collocati con una frequenza di 6 (sei) volte per anno, quindi almeno 1 (uno) ogni 2 (due) mesi.

L'affidatario s'impegna ad armonizzare l'iniziativa con i programmi di raccolta differenziata promossi nel tempo dal Comune di Folignano, garantendo la pubblicità dell'iniziativa su tutto il territorio comunale.

ART. 4 – CONSEGNA E DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data del 01/01/2021 dietro sottoscrizione della presente convenzione;

All'atto della consegna del servizio il Settore Ambiente procederà, in contraddittorio con l'Affidatario, alla verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da porre in opera, al loro posizionamento sul territorio e alla verifica dello stato di efficienza degli stessi;

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 163/2006;

E' vietato il rinnovo tacito;

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio,

l' affidatario dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del

servizio da parte della ditta subentrante;
Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto;

ART 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui alla presente convenzione implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Affidatario, circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'assunzione del servizio;

ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO E OBBLIGO DI CONTINUITA'

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli scioperi del personale direttamente imputabili alla ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni in materia vigenti e intervenute, sia a livello nazionale che regionale, durante il periodo di durata contrattuale;

ART. 7 – FORMULARI DI TRASPORTO DEI MATERIALI RACCOLTI

L'Affidatario è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale. Il formulario dovrà essere firmato da un funzionario responsabile del Comune, in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e dal destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al funzionario comunale all'atto della firma.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, formati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati al Comune mensilmente, con allegato l'elenco riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese.

La mancanza o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi del presente disciplinare e delle norme in vigore e, se ripetuta, potrà essere causa di rescissione contrattuale.

ART. 08 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO

Il Comune si impegna a non stipulare analoghi contratti con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto della presente Convenzione;

Il contratto sarà considerato decaduto ad ogni effetto qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori, l'Affidatario

non fornisca, entro 15 giorni, plausibili giustificazioni scritte del proprio operato in risposta ad eventuali contestazioni scritte da parte del Comune, o non provveda, entro 48 ore dalla richiesta dell'Ente, alle operazioni di svuotamento dei contenitori, di pulizia delle aree ad essi limitrofe, di manutenzione ordinaria delle aiuole e/o aree verdi adiacenti i contenitori di raccolta, ove presenti.

In caso di decadenza dell'appalto l'Affidatario dovrà provvedere, entro 48 ore dalla richiesta, alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente il Comune a spese del predetto Affidatario;

Il contratto si intende parimenti automaticamente decaduto qualora i soggetti gestori del servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, o assenti comunque denominati, previsti dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti (D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni), applicabile alla fattispecie.

ART. 09 - IMPEGNI CONTRATTUALI ASSUNTI DALL'AGGIUDICATARIO NEL CONCORRERE ALL'APPALTO

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli impegni assunti in sede di gara e quantificati nell'offerta economica che ha determinato la valutazione e successivamente l'aggiudicazione dell'appalto, depositata agli atti del Comune di Folignano e allegate alla presente convenzione;

Pertanto, la ditta affidataria si impegna a versare al Comune, con bonifico presso la Banca Intesa San Paolo -Filiale 40340 SS. Piceno Aprutina s.n.c. 63084 Folignano - Servizio Tesoreria Conto n. 1000/0046002 Iban: IT 46C030 6969 7601 0000 0046 002, la somma di Euro 500,00 entro il 31 Dicembre di ogni anno per la durata triennale del contratto anche frazionando l'importo annuo offerto in due rate semestrali di pari importo..

ART. 10 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Affidatario è tenuto, inoltre, a fronte del servizio di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento, ad assicurare la manutenzione ordinaria delle aiuole e/o spazi verdi adiacenti i contenitori di raccolta, ove presenti. Tali operazioni saranno concordate con il personale del Settore Ambiente.

L'appaltatore si impegna a promuovere l'iniziativa presso la cittadinanza con apposita campagna di comunicazione, tramite apposite locandine e/o manifesti, concordati con il Settore Ambiente, da distribuire su tutto il territorio comunale. La campagna di sensibilizzazione dovrà anche farsi carico della necessaria informazione per un corretto utilizzo dei contenitori.

L'azione di sensibilizzazione ed informazione dovrà essere periodicamente ripetuta attraverso i mezzi di stampa ed i consueti mezzi di informazione alla popolazione utilizzati dal Comune;

L'Affidatario è esentato dal pagamento della tassa pubblicitaria per tutti i manifesti e/o materiale affine riguardante l'iniziativa onde massimizzare l'azione di sensibilizzazione ed informazione presso gli utenti finali.

ART. 11 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

L’Affidatario è esentato dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per l’area occupata dai contenitori stradali posizionati nell’ambito della presente iniziativa.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa dell’assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio o da incendio, esplosione, scoppio oltre che da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto unica responsabile della conservazione dei contenitori.

L’Affidatario è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati autonomamente o dietro segnalazione degli uffici comunali.

L’Affidatario si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l’eventuale presenza di materiali all’esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l’irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità l’Amministrazione Comunale.

ART. 13 –. PROPRIETA’ DEL MATERIALE RACCOLTO

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell’Affidatario fin dal momento della raccolta dai contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato o ceduto ad altre ditte autorizzate per l’eventuale residuo recupero di materie seconde o energia, sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese dell’appaltatore, presso impianto autorizzato al trattamento e/o riciclaggio.

ART. 14 -TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

L’Affidatario è obbligato al rispetto della legge 13/08/2010 n. 136 , recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia antimafia”.

ART. 15 - SPESE INERENTI L'APPALTO

Le spese contrattuali, di registro e quant’altro previsto relativo all’appalto in oggetto saranno ad intero carico dell’Impresa, senza diritto di rivalsa.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione delle società ATA, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Affidatario abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Affidatario;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) per avvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione del servizio per tre giorni consecutivi durante l'affidamento del servizio;
- g) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- k) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- l) qualora l'Affidatario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del valore stimato dell'appalto, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- n) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a) e lettera g), trascorso tale termine senza che l'Affidatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Affidatario, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Affidatario, ha l'obbligo di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, comporterà la decadenza del contratto.

ART 18 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Affidatario è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e

svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Affidatario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Affidatario dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Affidatario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Affidatario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Affidatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose. L'Affidatario dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Affidatario, dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

ART. 19 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Affidatario, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 20% dell'importo stimato dell'appalto con riferimento al costo stimato del servizio.

ART. 21 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con

particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.U.R. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 22 - PENALITA'

Resta in facoltà del Comune di Folignano di procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme contrattuali. A tal fine il personale comunale incaricato avrà accesso incondizionato a tutte le installazioni dell'Affidatario .

Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme dalla presente convenzione saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita o su richiesta del Comune (entro 24 ore) se pieno o se vi è presenza di materiali debordanti o a terra: euro 100,00.
2. mancata pulizia a terra nei pressi dei contenitori (alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore): euro 100,00.
3. mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: euro 100,00, oltre alle sanzioni di legge.
4. trasporto, recupero o smaltimento finale non conforme alle norme: euro 200,00, oltre alle sanzioni di legge.
5. mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta dell'Ente (entro 48 ore): euro 100,00 oltre al costo dell' intervento in danno.
6. mancato versamento dell'importo dovuto per offerta economica a rialzo entro la data del 31/12 di ogni anno per la durata del contratto: Euro 100,00.

Le infrazioni, se ripetute, sono causa di rescissione contrattuale.

ART. 23 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Affidatario dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

ART. 24 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Affidatario deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del

presente contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nella presente convenzione presente si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

La presente convenzione redatta in duplice originale, oltre all'esemplare per la registrazione e' esente da imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

Il Responsabile del V° Settore
del Comune di FOLIGNANO
Cap. Umberto Ranalli

Il Legale Rappresentante
Nicoletti Servizi s.r.l.
Nicoletti Giancarlo

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 09-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RANALLI UMBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RANALLI UMBERTO